

SI PRENOTI

A DEBITO

(artt. 146 d.p.r.
115/2002 e 59
d.p.r.131/1986)



Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale di Milano
Sezione II civile
Fallimentare

riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori
Dott. Caterina Macchi Presidente
Dott. Luisa Vasile Giudice Relatore
Dott. Sergio Rossetti Giudice
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento per dichiarazione di fallimento

R.G. 863/2021 Pre-Fall. + 182/2021 Pre-fall. (ricorso del PM)

su istanza depositata in data 15.6.2021

DA

AREE URBANE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE [C.F. 03031030244] in persona del Liquidatore e l.r. dott. Guido Croci, con avv.ti Antonio Pedersoli, Alessandra Giovetti, Monica Bacin come da procura

RICORRENTE IN PROPRIO

Il Tribunale

esaminati gli atti ed udita la relazione del Giudice Delegato;
rilevato in fatto che:

- in data 13.4.2021 la Società ha depositato domanda di concordato ex art.161 co 6 lf;
 - per quanto concerne l'ulteriore - complesso - sviluppo della vicenda processuale, si rinvia al contestuale provvedimento con cui, in data odierna, questo Tribunale, ha dichiarato la inammissibilità della proposta di concordato ex art. 162 L.F.
 - con ricorso in data 15.6.2021 AREE URBANE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE ha chiesto dichiararsi il proprio fallimento;
- osservato che:
- L'istanza è stata presentata da soggetto munito dei necessari poteri, in quanto il ricorso risulta sottoscritto dal Liquidatore, munito dei necessari poteri (osservandosi comunque che il liquidatore è munito del potere-dovere di richiedere il fallimento della società che versi in stato di insolvenza, cfr. Cass.2019 n 10523);
 - Sussiste ai sensi dell'art. 3 e 4 regolamento UE 848 del 2015 la giurisdizione e competenza di questo Tribunale dal momento che il centro principale degli interessi dell'impresa è situato in Italia e, precisamente la sede legale è situata in MILANO e non ricorrono elementi per localizzare una eventuale sede diversa.





- Per ciò che attiene i parametri di fallibilità, la ricorrente ha prodotto con il ricorso per fallimento i propri bilanci (2017-2018-2019) oltre ad una situazione patrimoniale aggiornata al 31.12.2020, documentando l'inoperatività della soglia di esenzione .
- In ogni caso, è stata la stessa resistente, nel proporre il concordato, a dare prova della inoperatività delle soglie di esenzione, che peraltro emerge da tutta la documentazione (ed in particolare dai bilanci) disponibile in atti.
- Ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art. 15, ultimo comma, L.F. dal momento che risultano dagli atti elevati debiti (verso Agenzia Entrate per oltre 3milioni di cartelle non oggetto di reteizzazione).
- Quanto al requisito dell'insolvenza, va rammentato in diritto che lo stato d'insolvenza dell'imprenditore commerciale, quale presupposto per la dichiarazione di fallimento, *"si realizza in presenza di una situazione d'impotenza, strutturale e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, a seguito del venire meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività mentre è irrilevante ogni indagine sull'imputabilità o non all'imprenditore medesimo delle cause del dissesto, ovvero sulla loro riferibilità a rapporti estranei all'impresa, come sull'effettiva esistenza ed entità dei crediti fatti valere nei suoi confronti"* (Cass. civ., Sez. I, 4 marzo 2005, n. 4789) ben potendosi desumere lo stato di insolvenza sulla base di parametri quali: perdite di esercizio relative all'anno precedente al fallimento; la pesante situazione debitoria; inesistenza di liquidità; mancati adempimento di debiti anche di modesto importo.

Nel caso in esame, oltre alla situazione di crisi profonda descritta nel ricorso 160 e la necessità di rilevante finanza esterna nel medesimo descritta, per la ridottissima presenza di risorse proprie, si pone la non percorribilità di alcuna ipotesi di ristrutturazione, stante anche la completa indisponibilità dei soci e degli enti finanziatori a sostenere la società in liquidazione.

Va comunque richiamato l'insegnamento della Suprema Corte, secondo cui quando la società è in liquidazione, la valutazione circa l'insolvenza deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali (Cass. civ., Sez. I, 06/09/2006, n. 19141; Cass. civ., Sez. I, 17/04/2003, n. 6170), il che non è nel caso di specie in cui emerge l'incapacità della resistente di garantire il soddisfacimento dei propri creditori con gli elementi attivi del patrimonio sociale.

- Alla luce di tali elementi è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere dagli elementi sinora evidenziati il sussistere uno stato di definitiva incapacità dell'impresa di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni.

Ritiene, pertanto, il Collegio che debba emettersi sentenza dichiarativa di fallimento.

L'individuazione del Curatore avviene nel rispetto del criterio dettato dal comma III dell'art. 28 L.F. come modificato dall'art. 5 D.L. 83/2015 (conv., con L. 132/2015).

P.Q.M.

- 1) DICHIARA il fallimento di AREE URBANE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE [C.F. 03031030244], con sede legale in MILANO via Negri 1;
- 2) NOMINA Giudice Delegato il dott. Luisa Vasile
- 3) NOMINA Curatore rag. Adele Antonia VASILOTTA;
- 4) ORDINA al fallito, ove non vi abbia già provveduto, di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti;





- 5) FISSA per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo la data del **24/11/2021, ore 12:00**, innanzi al Giudice Delegato dott. Luisa Vasile, avvertendo per il fallito/legale rappresentante della fallita che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 95 L.F. e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
- 6) ASSEGNA ai creditori ed a coloro che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del fallito il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata del fallimento, delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti dell'art. 101 LF;
- 7) ORDINA al curatore di procedere immediatamente – utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici – alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza del fallito (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando il verbale di ricognizione sommaria nei successivi dieci giorni;
- 8) ORDINA al curatore, ai sensi dell'art. 87 L.F., di iniziare successivamente e con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei predetti beni, omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendono necessaria, utile o comunque opportuna, tenuto conto della natura e dello stato dei beni e sempre che, in caso di esercizio provvisorio, ciò non sia di ostacolo al regolare svolgimento dell'attività d'impresa; in tale caso dispone che si proceda a norma degli artt. 752 e ss. c.p.c. e 84 L.F. autorizzando sin d'ora il curatore a richiedere l'ausilio della forza pubblica; per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell'art. 758 c.p.c.;
- 9) INVITA il curatore fallimentare entro dieci giorni dalla sua nomina, quest'ultima da intendersi coincidente con il giorno di pubblicazione della presente sentenza, a comunicare al registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata del fallimento al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della fallita, autorizzandolo sin d'ora alla apertura della casella di posta elettronica certificata;
- 10) ORDINA ai sensi dell'art. 17 LF, che la presente sentenza sia notificata in copia integrale al debitore fallito ai sensi dell'art. 137 c.p.c. e comunicata per estratto ai sensi dell'art. 136 c.p.c. al curatore, al creditore istante ed al Pubblico Ministero,
- 11) DISPONE la trasmissione per estratto all'ufficio del registro delle imprese ove l'imprenditore ha sede legale e, se difforme da quella effettiva, anche all'Ufficio del Registro delle imprese della sede effettiva per l'annotazione, e per l'annotazione in ogni altra posizione in cui la persona fisica sia imprenditore individuale o socio illimitatamente responsabile.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, in data 17/06/2021.

Il Giudice estensore
Dott. Luisa Vasile

Il Presidente
Dott. Caterina Macchi

